

Legge regionale 22 maggio 1986 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l' organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonché inquadramento di personale in posizione di comando.

Art. 2

Gli importi di cui al precedente articolo 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.

Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.